

Questo sito utilizza cookie di terze parti (leggere la pagina informativa per approfondimento). Continuando con la navigazione si accetta il loro uso. Per informazioni dettagliate sulla normativa dei cookies, leggi la nostra [privacy policy](#).

Accetto Accetto i cookies per questo sito.



HOME MISSION MEDIA DITE LA VOSTRA SONDAGGI RUBRICA LAVORO CONTATTACI COVID-19

Cerca...

Seguici su:



Home / [Altrove](#) / Italia

CRONACA >  
SPORT >  
TEMPO LIBERO >  
ALTROVE >  
SCIENZE >  
OPINIONI >  
RUBRICHE >



APAM approfondimento  
del mondo **apam**



**CERCHI LAVORO?  
STAFF FA PER TE**



Ultim'ora



## Conte firma il Decreto della Fase 2b in vigore dal 18 maggio. Ecco cosa prevede



ROMA, 17 mag. - Arrivata la firma del presidente del Consiglio **Giuseppe Conte** sul cosiddetto "Decreto Riapertura" che sarà in vigore da domani, lunedì 18 maggio, in tutta Italia.

**Ecco i principali punti contenuti nel Decreto** (Clicca **QUI** per scaricare la versione integrale del

Documento):

Con la febbre si resta a casa - Chi è colpito da un'infezione respiratoria con febbre superiore ai 37,5° "deve rimanere presso il proprio domicilio contattando il proprio medico curante".

**A CASA CON LA FEBBRE** - Chi è colpito da un'infezione respiratoria con febbre superiore ai 37,5° "deve rimanere presso il proprio domicilio contattando il proprio medico curante".

**PARCHI E GIARDINI** - Dal 18 maggio "l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento", nonché "della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro". "E' consentito -si legge nel testo- l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8".

**ATTIVITA' LUDICHE PER BAMBINI** - Dal 15 giugno "è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative", "anche non formali, al chiuso o all'aria aperta", con "l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8". Le "Regioni e le Province Autonome -si legge nel testo- possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali".

**SCUOLE** - "Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le

### Ultimi Articoli

17 Mag, 2020

**Conte firma il Decreto della Fase 2b in vigore dal 18 maggio. Ecco cosa prevede**

ROMA, 17 mag. - Arrivata la firma del presidente del Consiglio...

17 Mag, 2020

**Coronavirus, in Italia 675 nuovi contagi e 145 decessi**

ROMA, 17 mag. - In Italia oggi 675 nuovi contagi, 145 morti...

17 Mag, 2020

**Controlli del territorio, il Questore ritira 37 permessi di soggiorno. Ecco tutti i provvedimenti adottati**

MANTOVA, 17 mag. - Al termine delle operazioni di Polizia...

17 Mag, 2020

**Coronavirus, in Lombardia rallenta la crescita dei contagi ma sono meno i tamponi processati. Tornano a crescere i decessi e raddoppiano i guariti. In provincia di Mantova, per la Regione, 9 casi in più**

MANTOVA, 17 mag. - Rallenta leggermente la crescita dei nuovi...

17 Mag, 2020

**Gruppo Tea, da domani (18 maggio) riaprono tutti gli Sportelli**

MANTOVA, 17 mag. - Lunedì 18 maggio il Gruppo Tea riapre tutti...

17 Mag, 2020

**Economia, Confindustria rivede al ribasso le stime del Pil 2020**

ROMA, 17 mag. - In base ai dati del Centro Studi di...

### AIUTA L'Altra Mantova

*Da giorni stiamo lavorando senza sosta e tra mille difficoltà per garantire un'informazione aggiornata e sempre precisa sull'emergenza covid-19.*

*Abbiamo bisogno del vostro sostegno. Un piccolo contributo che per noi è molto importante.*

Grazie

## Asta record per Nike di Jordan, vendute per 560mila dollari

17 May 2020 21:36

## Fase 2, Conte firma il Dpcm: ecco regole per ripartire

17 May 2020 19:11

## Coronavirus, 145 morti in un giorno

17 May 2020 18:17

## Wojtyla, il gendarme che bloccò Agca: "Così salvai il Papa"

17 May 2020 17:39

## Fase 2, Conte firma Dpcm per riaperture

17 May 2020 16:20

**PUBBLICITA'**  
**SU QUESTO SITO?**

professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale". "I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza", si legge nello stesso articolo.

**PALESTRE, PISCINE E CIRCOLI SPORTIVI** - "L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020". "Le Regioni e le Province Autonome", viene inoltre spiegato, "possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali".

**CENTRI BENESSERE E IMPIANTI SCIISTICI** - "Sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali". "Sono chiusi", anche, "gli impianti nei comprensori sciistici".

**SPIAGGE** - "Le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi". "Detti protocolli o linee guida", si legge nel testo del provvedimento in vigore dal 18 maggio, "sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità".

**MASSIMO UTILIZZO DELLO SMART WORKING** - "In ordine alle attività professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali".

**MANIFESTAZIONI STATICHE E DISTANZIATE** - "Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".

**OBBLIGHI PER CHI TRANSITA O SOGGIORNA IN ITALIA** - "In caso di insorgenza di sintomi Covid-19", le persone "sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati". Chi raggiunge la nostra Penisola ha l'obbligo di indicare il motivo del viaggio, l'indirizzo della residenza dove trascorrerà il soggiorno, il mezzo privato utilizzato per eventuali trasferimenti e un numero telefonico per ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia. Questo vale sia per i soggiorni lunghi, sia per chi transita o si trova lungo lo Stivale per motivi di lavoro. Allo scadere del periodo

Donazione



Conservatorio di Musica "Lucio Campiani"  
via della Conciliazione, 33 - 46100 Mantova  
www.conservatoriomantova.com  
tel. 0376 324636



Conservatorio di Musica  
"Lucio Campiani" Mantova

Partner



**IL NOTTURNO**  
PERIODICO DI SATIRA E BUONUMORE

Sport media



di permanenza deve "lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato". Non solo chi è ospite in Italia ha l'obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19 "con tempestività" al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale "per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'autorità sanitaria, ad isolamento".

"E' autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (Ue o extra Ue), fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati". "Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario", per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicati in precedenza.

**VIAGGI DI LAVORO IN ITALIA** - Chi viaggia per lavoro è esonerato dall'isolamento volontario nel momento in cui dovesse transitare e venire in Italia per motivi di affari. In dettaglio, non sussiste nessuna 'quarantena' "per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore". Chi si muove fino a cinque giorni lungo la Penisola ha l'obbligo di: indicare i motivi del viaggio, fornire l'indirizzo completo di dove si soggiorna, "indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti" e un recapito telefonico per ricevere le comunicazioni durante la permanenza. E' quanto si legge nell'ultimo decreto in particolare nel punto che riguarda 'Transiti e soggiorni di breve durata in Italia'.

**COMPETIZIONI SPORTIVE** - "Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati". Per "consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19 - si legge nel testo - le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse." In particolare, i "soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza".

**ASSICURAZIONI E BANCHE** - "Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi".

**CORSI PER LA PATENTE** - Sono esclusi dalla sospensione, "a decorrere dal 20 maggio 2020, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

**ANZIANI, MALATI CRONICI E RSA** - Gli anziani e le persone con malattie croniche dovrebbero restare in casa il più possibile, evitando di uscire salvo che nei casi di stretta necessità. "E' fatta espressa raccomandazione - si legge nel testo - a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche", "con multimorbilità", cioè con più malattie, "ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità". Dal 18 maggio "è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto". In particolare, "l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non", "è limitato ai soli casi

indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione".

**DISABILI** - "Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista". "Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario - spiega ancora il decreto - vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori".

**MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI** - "Ai fini del contenimento della diffusione" del coronavirus Sars-Cov-2, "è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza". Il testo dà dunque indicazioni su come dovremo usare le mascherine nella Fase 2, di convivenza con Covid-19, e precisa anche chi è esonerato dall'indossarle. Secondo quanto previsto nell'articolo 3, non sono infatti soggetti all'obbligo di mascherina "i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti".

**CONSEGNA A DOMICILIO** - Resta consentita "la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi".

**BAR, RISTORANTI E MENSE** - "Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10". "Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".

**LUOGHI DI CULTO** - Da lunedì l'accesso in chiesa è consentito solo nel rispetto della distanza di almeno un metro. "L'accesso ai luoghi di culto - si legge nel testo definitivo del provvedimento sulle riaperture - avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro". E ancora: "Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7". Le chiese, "ivi comprese le sagrestie, siano igienizzate regolarmente al termine di ogni celebrazione, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica e al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e altri oggetti utilizzati, così come gli stessi microfoni, vengano accuratamente disinfettati. Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa" si legge ancora. Durante la messa, si dovrà evitare lo scambio del segno della pace e la distribuzione della Comunione dovrà avvenire dopo che il celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno curato l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; "gli stessi - indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - abbiano cura di offrire l'ostia senza venire a contatto con le mani

